

## Istruzioni per la compilazione

### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per le stoviglie in plastica monouso (piatti e bicchieri), in funzione della destinazione d'uso finale.

### Procedura (in vigore dal 1° ottobre 2004) valida fino al 30 giugno 2012:

Applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica nella misura forfetizata del 50% della loro produzione, evidenziando nelle singole fatture di vendita i quantitativi, il Contributo per la plastica e la percentuale assoggettata (50%).

Le imprese distributrici al dettaglio e i loro centri di approvvigionamento/distribuzione potranno richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per le confezioni di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico.



Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2004.

### Procedura valida dal 1° luglio 2012:

Applicazione del Contributo Ambientale nella misura ordinaria del 100% da parte dei produttori/importatori N<sub>4</sub> di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti HORECA, Distribuzione Automatica (vending) e grossisti.

Esenzione dal pagamento del Contributo per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, previa attestazione mediante il modulo 6.19.



Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011.

Ne consegue che, nel caso in cui all'atto dell'acquisto o importazione di stoviglie monouso, l'utilizzatore/importatore non sia in grado di conoscere/attestare l'effettiva destinazione d'uso, il Contributo Ambientale si applica in misura ordinaria (100%). Gli utilizzatori/importatori potranno inoltrare a CONAI – entro il 31 marzo di ogni anno – una richiesta di rimborso del Contributo Ambientale versato nell'anno precedente sugli acquisti/importazioni di stoviglie monouso, successivamente cedute a soggetti non tenuti al pagamento del Contributo Ambientale CONAI (es. dettaglianti per rivendita uso domestico).

N<sub>4</sub>

Dal 1° gennaio 2019 anche da parte dei commercianti di stoviglie monouso in plastica.

La richiesta di rimborso (così come per altre procedure di esenzione previste per gli esportatori abituali, che restano comunque valide per le stoviglie monouso) dovrà essere munita di timbro dell'azienda e sottoscritta da una persona abilitata che attererà la veridicità dei dati e delle informazioni. La richiesta deve inoltre essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del Contributo Ambientale sugli acquisti (elenco riportante le quantità acquistate presso ciascun fornitore e il Contributo Ambientale pagato) e la mancata applicazione del Contributo Ambientale sulle vendite dell'anno precedente (ad esempio elenco dei clienti con evidenza delle quantità cedute in esenzione). CONAI si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la congruità dell'importo da rimborsare.



Il modulo 6.19 è disponibile anche sul sito dichiarazioni on line nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.19, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico ed è valido fino a revoca. Nel caso di importazione, il modulo 6.19 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.